



COPIA

⑥

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI  
Servizio Polizia Amm.va e Soc.le  
Divisione 1<sup>a</sup> - Sez.2<sup>a</sup>

N.559/C.11638.10089.D(4)20

Roma, 29 luglio 1988

OGGETTO: Vigilanza privata - Artt.133 e 134 T.U.L.P.S.  
Trasmissione della decisione del Consiglio di  
Stato n.369/88.

|  |                  |
|--|------------------|
| AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA                       | <u>LORO SEDI</u> |
| AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI     | <u>TRENTO</u>    |
| AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI     | <u>BOLZANO</u>   |
| AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA         |                  |
| VALLE D'AOSTA                                      | <u>AOSTA</u>     |
| AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA                       | <u>LORO SEDI</u> |
| e, per conoscenza:                                 |                  |
| AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA | <u>PALERMO</u>   |
| AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA  | <u>CAGLIARI</u>  |
| AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE           |                  |
| FRIULI VENEZIA GIULIA                              | <u>TRIESTE</u>   |
| AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLA REGIONE A STATUTO  |                  |
| ORDINARIO  | <u>LORO SEDI</u> |
| AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO   |                  |
| NELLA VALLE D'AOSTA                                | <u>AOSTA</u>     |
| AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI      | <u>ROMA</u>      |

~~~~~

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia della sentenza n. 369/88 in data 17.11.1987 con la quale il Consiglio di Stato ha precisato l'ambito di applicazione degli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S. in relazione all'esercizio di attività di vigilanza e scorta valori in proprio o per conto terzi.

Nel sottoporre all'attenzione delle SS.LL. tale delicata questione, si richiama al riguardo il contenuto della recente circolare n. 559/C.21581.10089.D.1(1) dell'11.7.1988 avente ad oggetto "Vigilanza privata - Direttive" in particolare per quanto attiene al contenuto del § 4 del 1° capitolo.

IL DIRETTORE CENTRALE

COPIA

COPIA

BE  
24/5

|                             |
|-----------------------------|
| DIREZ. CENTR. DEL PERSONALE |
| 13                          |
| SERVIZIO CENTR. CONTABILITÀ |

R E P U B B L I C A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



365/116

N. 369  
88 REG.DEC.  
N. 53 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  
(Sezione IV) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso proposto dal Prefetto di Perugia, rap-  
presentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, presso la quale domicilia per legge in Ro-  
ma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

AMBROGI Giovanni, nella qualità di Vice Presidente  
della Brinks Securmark S.p.A., rappresentato e di-  
feso dagli Avv. ti Alessandro Olivi e Carlo Selvag-  
gi;

per l'annullamento

della decisione del TAR Umbria n. 426/86 - resa  
inter partes - di accoglimento del ricorso del-  
l'appellato avverso il provvedimento prefettizio  
di rigetto dell'approvazione della nomina a guar-  
dia giurata di personale da adibire al trasporto  
di valori e titoli di credito;

avvisto il ricorso con i relativi allegati;

- visto l'atto di costituzione in giudizio della

parte resistente in appello;

- vista la memoria prodotta dalla parte appellata;

COPIA

SERVIZIO P.C.E.  
MINISTERO DELL'INTERIORE

CODIA

- 2 -

ta a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 17 novembre 1987 la relazione del Consigliere Cortese e uditi, altresì, l'avv. Selvaggi per l'appellato e l'avv. dello Stato Del Gaizo per l'Amministrazione appellante.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto notificato il 29 dic. 1986, ritualmente depositato il Prefetto di Perugia ha proposto ricorso contro il Sig. Giovanni Ambrogi (quale Vice Presidente della Brinks Securmark) per l'integrale riforma della sentenza TAR Umbria n. 426 del 16.X.86 di annullamento di diniego prefettizio di nomina a guardia giurata del personale della Brinks Securmark da incaricare della custodia dei valori da trasportare.

Viene premesso che la decisione del TAR erroneamente suppone che l'impresa sia stata autorizzata al trasporto valori per conto terzi laddove risulta dalla documentazione in atti che tale richiesta ex art. 134 TULPS 1931, relativamente alla Provincia di Perugia, è stata respinta con nota

CODIA

## COPIA

prefettizia 2.1.85 in considerazione della efficienza degli Istituti esistenti e del pregiudizio che avrebbe potuto recare la concessione ad una ulteriore impresa. Pertanto è a seguito e in relazione a tale diniego che la Securmark ha avanzato una diversa richiesta ex art. 133 T.U. citato, intesa ad ottenere che nell'esercizio della sua attività di mero trasporto di beni potesse aprire un'agenzia in Perugia ed avvalersi per la custodia dei veicoli e dei beni trasportati da una persona appositamente indicata per la quale veniva chiesta l'approvazione prefettizia come guardia giurata.

E' proposto il seguente motivo di appello: Erroroneità della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 133 R.D. 773 del 1931 avendo ritenuto possibile un'interpretazione evolutiva della norma nel senso che la designazione ed approvazione prefettizia della guardia giurata possa esser consentita non solo per l'ipotesi di custodia di beni propri (mobili o immobili) bensì anche per la vigilanza di valori detenuti da una Società in custodia ai fini del trasporto per conto terzi.

Viene dedotto che tale interpretazione

contrasta con la lettera e con la "ratio" dell'

l'art. 133 TULPS del 1931.

COPIA

Si è costituita in giudizio la Brinks Securmark S.p.A., la quale controdeduce nei termini seguenti:

1) nella realtà odierna le Imprese che hanno bisogno del trasporto valori possono organizzarlo in proprio, con propri automezzi e proprio personale di custodia, come ad esempio banche o gioiellerie; possono tuttavia utilizzare l'opera di altre imprese specializzate nel trasporto valori con scorta, che sono assimilabili agli istituti di vigilanza e che impiegano guardie particolari;

2) le imprese di trasporto di beni di valore possono a loro volta effettuare un "servizio di scorta valori" che è attività distinta da quella di trasporto, richiede apposite autorizzazioni di p.s.; ma possono anche esercitare il mero trasporto affidando ad un Istituto autorizzato la sola scorta a protezione del carico.

3) la Securmark in quanto impresa di trasporto iscritta nell'albo nazionale trasportatori può, se lo crede, avvalersi del servizio di scorta fornito da Istituti autorizzati, ma può anche custodire i beni di cui ha la custodia e detenzione mediante l'opera di guardie giurate la cui nomina può essere autorizzata dal Prefetto a norma dell'art. 133

del TULPS del 1931, dovendo assimilarsi alla custodia di beni propri quella dei beni di cui si ha la custodia.

#### D I R I T T O

L'appello è fondato e va pertanto accolto.

Osserva la Sezione che per l'esatta soluzione della controversia occorre precisare l'ambito di applicazione degli artt. 133 e 134 del TULPS 18.6.1931 n. 773, al fine di ben delimitare le fattispecie rispettivamente disciplinate.

La prima norma prevede che gli enti pubblici e i privati possano destinare alla vigilanza o custodia dei beni mobili o immobili di loro proprietà guardie particolari le quali, su designazione nominativa dei proprietari, possono acquisire, previo apposito decreto prefettizio, la qualità di guardie giurate.

Ottenuta l'approvazione le suddette guardie prestano giuramento innanzi al Pretore e solo dopo tale evento sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni. Vestono quindi una divisa, portano un distintivo, possono stendere verbali soltanto in relazione al servizio cui sono destinate, esercitando entro tali ristretti limiti funzioni di pubblico ufficiale e di polizia giudiziaria.

Il complesso delle norme essenziali che disciplinano le condizioni di nomina e le funzioni loro conferite, sono formulate nell'art. 133 citato TULPS e negli artt da 249 a 256 del Regolamento approvato con il R.D. 6.5.1940 n. 635. La disciplina del servizio delle guardie particolari giurate nominate ai sensi dell'art. 133 è recata dal RDL 26.9.35 n. 1957 (cvt. in L. 19.3.36 n. 508) che pone tale servizio sotto la diretta vigilanza del Questore.

Tra le norme in esame vanno sottolineate quella secondo cui il proprietario dei beni che fa la dichiarazione al Prefetto deve specificamente indicare i beni da custodire (art. 249 citato RD); quella per cui ove i beni siano situati in diverse Province è necessario il decreto di approvazione da parte del Prefetto di ciascuna Provincia (art. 250), e quella secondo cui quando si voglia affidare ad una guardia la sorveglianza di altri beni dello stesso proprietario - oltre, quelli per i quali è stata conferita l'approvazione - occorre che quest'ultimo ne faccia domanda al Prefetto che provvede ad annotare il fatto nel decreto originario (art. 253).

Ben diversa è la portata normativa dell'art.

134 del TU 18.6.1931 n. 773, il quale prevede che soltanto con licenza del prefetto Enti o privati possano prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari, ovvero eseguire investigazioni o ricerche o raccogliere informazioni, per conto di terzi.

La domanda per ottenere la suddetta licenza deve indicare i Comuni ove il soggetto intende svolgere la propria attività, la tariffa per le operazioni singole o per l'abbonamento, l'organico delle guardie, i turni di riposo, le mercedi e le assicurazioni di cui godono le guardie (art. 257 citato RD n. 635 del 1940).

Dispone quindi l'art. 136 del TU che la licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica per i servizi che intende esercitare, e può essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.

Dispone infine il RDL 12.11.1936 n. 2144 che gli istituti di vigilanza privata, costituiti a norma dell'art. 134 TULPS che prestano opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari per conto di privati, ove abbiano alle proprie dipendenze non meno di 20 guardie giurate,



sono posti alle dipendenze del Questore, cui spetta il potere disciplinare sulle stesse con facoltà di sospenderle, mentre l'art. 5 di detto RDL espressamente esclude dall'ambito di applicazione di tale normativa le guardie giurate destinate dai soggetti previsti dall'art. 153 alla vigilanza o custodia dei loro beni, le quali restano sottoposte al RDL 26.9.1935 n. 1952, sopra riportato.

E' agevole rilevare come dal raffronto del complesso delle disposizioni che precedono si evinca che l'art. 133 riguarda il procedimento che un soggetto deve promuovere ove intenda, in qualità di proprietario di mobili o immobili, assicurare la custodia di propri beni mediante l'attività di una guardia giurata, la quale è dotata di particolare poteri. L'art. 134, invece, disciplina l'autorizzazione occorrente al soggetto che nell'esercizio delle libertà di iniziativa economica intenda svolgere - quale imprenditore che vi appresta i mezzi necessari - la vigilanza o custodia dei beni altrui, o un'attività investigativa o di raccolta di informazioni; sempre per conto terzi.

Tale contrapposizione emerge già dal tenore letterale degli artt. 133 e 134 sopra riportati, è

ribadita dalle disposizioni regolamentari relative, ed è confermata dall'art. 136 del TU - che prevede i casi in cui la licenza per l'attività imprenditoriale di custodia per conto terzi può essere rifiutata - nonché dalla giurisprudenza vigente in proposito, che ha sempre inquadrato l'attività di cui all'art. 134 tra quelle che costituiscono esercizio della iniziativa economica imprenditoriale (Cons. St. Sez. IV 21.6.84 n. 479; 27.10.83 n. 745; 30.12.82 n. 918).

Appare dunque evidente l'erroneità della decisione del TAR, e l'esattezza del motivo d'appello.

Non è legittimo autorizzare un'impresa che svolge il trasporto di beni altrui ad avvalersi dell'opera di una guardia giurata ricorrendo al decreto prefettizio di nomina di cui all'art. 133 citato T.U., che concerne invece, come si è visto, la diversa ipotesi in cui il proprietario di singoli propri beni intenda avvalersi per la custodia degli stessi di una guardia giurata.

La Securmark, com'è pacifico tra le parti e documentato agli atti esercita il trasporto di valori altrui, e legittimamente le è stato negato il decreto prefettizio di approvazione previsto dall'art. 133 TU citato (procedimento al quale del

resto aveva fatto ricorso avendo precedentemente avanzato - con esito negativo - la domanda per conseguire l'autorizzazione di cui all'art. 134).

Pertanto, in riforma della impugnata sentenza del TAR Umbria, va respinto il ricorso introdotto - vo rivolto dalla Brinks Securmark avverso la nota del Prefetto di Perugia 24.5.85 recante diniego di approvazione di guardia giurata.

Le spese dei due gradi del giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e possono essere liquidate nel dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in s.g. (Sezione IV) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo accoglie, e per l'effetto in integrale riforma della sentenza TAR Umbria n. 426 del 16.X.1986, respinge il ricorso proposto in prime cure dalla Brinks Securmark.

Condanna la Brinks Securmark S.p.A. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore del Prefetto di Perugia, liquidandole nell'importo complessivo di lire tre milioni.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 17 nov. 1987, dal Con-

siglio di Stato in p.s.g. (Sezione IV) riunito in  
Camera di Consiglio con l'intervento dei seguenti

Signori:

PALEOLOGO GIOVANNI

PRESIDENTE

CORTESE ROBERTO

CONSIGLIERE

MARTORELLI RENATO

"

SANTORO SERGIO

"

BARBAGALLO GIUSEPPE

in originale firmato

L'ESTENSORE

Roberto Cortese

~~IL PRESIDENTE~~

Giovanni Paleologo

IL SEGRETARIO

Silvana Ferrafolo